

STATUTO

Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e Consiglio Generale di Indirizzo nelle rispettive sedute del 11 febbraio 2026 ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con provvedimento del 5 marzo 2026.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	2
<i>Articolo 1</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>7</i>
TITOLO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE	8
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	8
<i>Articolo 8</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 13-bis</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>19</i>
CAPO III – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE	21
<i>Articolo 22</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>22</i>
CAPO IV – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	24
<i>Articolo 26</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 27</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 29</i>	<i>25</i>
<i>Articolo 30</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 31</i>	<i>27</i>
CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	28
<i>Articolo 32</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 33</i>	<i>29</i>
CAPO VI – DIRETTORE	30
<i>Articolo 34</i>	<i>30</i>
CAPO VII – DISPOSIZIONI COMUNI	31
<i>Articolo 35</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 36</i>	<i>31</i>
TITOLO III - BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI	31
<i>Articolo 37</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 38</i>	<i>32</i>
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE	32
<i>Articolo 39</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 40</i>	<i>33</i>
<i>Articolo 41</i>	<i>33</i>

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1

Origine, Denominazione e Durata

1. La "Fondazione Agostino De Mari CR Savona" di seguito chiamata "Fondazione" – è la continuazione storica della Cassa di Risparmio di Savona, istituita in Savona, su iniziativa della Società Economica di Savona presieduta da Mons. Agostino Maria De Mari, Vescovo di Savona – Noli, e riconosciuta con Rescritto Ministeriale del 20 novembre 1840 e dalla quale l'attività creditizia è stata scorporata e conferita alla Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356, con atto del notaio Agostino Firpo n. 3906 del 28 dicembre 1991, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Savona e approvato con Decreto Ministeriale del 23 dicembre 1991 n. 436302.
2. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Autonomia e Normativa applicabile

1. La Fondazione è una persona giuridica privata ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall'ACRI Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa, dalla Legge 23 dicembre 1998, n. 461, dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche e integrazioni, dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili, dal Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'Intesa, e dall'Addendum al predetto Protocollo sottoscritto dalle Parti in data 28 ottobre 2025.

Articolo 3

Sede e ambito di attività

1. La Fondazione ha sede legale in Savona e svolge la sua attività prevalentemente nell'ambito del territorio della provincia di Savona, nonché in ogni altra parte del territorio nazionale ed in campo internazionale, in presenza di particolari progetti e iniziative di rilevante interesse.

Articolo 4

Scopi e Settori di Intervento

1. La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.
2. Nel perseguire gli scopi di utilità sociale la Fondazione indirizza la propria attività esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. La Fondazione, tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità e avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza sceglie nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis), del Decreto

Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e con la cadenza triennale ivi prevista, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dal Consiglio Generale di indirizzo nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all'Autorità di vigilanza. La Fondazione può, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avviare o partecipare ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico, nell'ambito dei settori di cui al precedente comma 2.

Articolo 5

Attività della Fondazione

1. La Fondazione svolge la propria attività secondo principi di programmazione annuale e pluriennale, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, il rispetto del principio di economicità della gestione e l'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati a conservare il valore del patrimonio e ad ottenerne una redditività adeguata.
2. La Fondazione può svolgere direttamente la propria attività nei settori rilevanti di cui all'art. 4 attraverso imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statuari nei settori rilevanti e secondo le prescrizioni dell'art. 9, comma 3, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nella Nota integrativa del bilancio sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti o imprese con fini di lucro, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni. La Fondazione non può, altresì, erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.
4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale.
5. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 62 del D. Lgs. n. 117/2017.
6. Secondo quanto previsto all'art. 12, comma 1 del Protocollo d'Intesa, la Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni. La Fondazione può, altresì, aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
7. La Fondazione può costituire, partecipare o promuovere l'istituzione di persone giuridiche private ai sensi dell'art. 12 del codice civile, aventi finalità analoghe alle proprie.
8. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti, ai sensi ed agli effetti dell'art. 32 del Codice Civile.

9. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dal Consiglio Generale di Indirizzo, recante i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare o promuovere in base a modalità di programmazione pluriennale, onde assicurare la trasparenza dell'attività nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
10. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo di Intesa.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, dai fondi e dalle riserve presenti in bilancio e si incrementa, per:
 - a. accantonamenti alla riserva obbligatoria stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
 - b. liberalità a qualsiasi titolo pervenute, anche per via testamentaria, ed esplicitamente destinate per volontà del disponente all'accrescimento del patrimonio, o a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione in ragione dei beni e delle finalità delle liberalità ricevute;
 - c. riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia prevista dall'Autorità di Vigilanza, o sia deliberati dal Consiglio Generale di Indirizzo con l'indicazione delle specifiche finalità ed i criteri di determinazione, sulla base di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio della effettiva tutela degli interessi statutari, al fine di meglio sovvenire alle esigenze della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti della Fondazione. L'imputazione a riserva o accantonamento facoltativi dovrà avvenire nei limiti di cui all'art. 9, comma 4, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153. Nel caso di costituzione di riserve o accantonamenti facoltativi deliberata dall'organo d'indirizzo, le relative delibere dovranno essere sottoposte alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza e si intenderanno operative dopo la loro approvazione.
3. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria, possono essere imputate a patrimonio.
4. Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione investe una quota del patrimonio in impieghi relativi o collegati ad attività che contribuiscano al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.
5. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.
6. La Fondazione può compiere, salvo quanto disposto nei successivi commi, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie, opportune e strumentali per il perseguimento dei propri fini istituzionali.
7. Nella gestione del patrimonio, la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a.ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b.adequata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c.efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
8. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'Intesa e dall'art. 1 dell'Addendum. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.
 9. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.
 10. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'Intesa e dall'art. 2 dell'Addendum al Protocollo stesso. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
 11. La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
 12. La gestione del patrimonio, se affidata in tutto o in parte ad intermediari esterni, dovrà essere realizzata facendo ricorso a soggetti abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Generale di Indirizzo. La scelta del gestore deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione. L'incarico di gestione potrà anche essere affidato alla banca conferitaria, tenendo conto del criterio del contenimento dei costi della gestione.
 13. La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa, contabile e organizzativa tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.
 14. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento interno, definito in coerenza con le previsioni al riguardo contenute negli artt. 2, 3 e 4 del

Protocollo di Intesa e negli artt. 1 e 2 dell'Addendum al Protocollo stesso, approvato dal Consiglio Generale di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Destinazione del Reddito

1. La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, opera in via esclusiva nei settori ammessi ed in prevalenza nei settori rilevanti di cui all'art. 4 del presente Statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 8 del richiamato Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
2. La restante parte di reddito, residuata dopo le destinazioni di cui al comma precedente, non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e) e e-bis) ed f), del già citato Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 potrà essere diretta solo ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 4 del presente Statuto, nel rispetto dei principi richiamati nel citato art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
3. Non costituisce reddito il corrispettivo dell'alienazione di cespiti patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dismesso.
4. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai fondatori, agli amministratori e ai dipendenti, con esclusione delle indennità di cui al presente Statuto.

Titolo II – Organi della Fondazione

Capo I – Disposizioni Generali

Articolo 8

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Consiglio Generale di Indirizzo;
 - b) il Presidente della Fondazione;
 - c) il Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La Fondazione garantisce la presenza nei propri organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo di Intesa.
3. Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, garantendo altresì la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
4. Il Consiglio Generale di Indirizzo definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

Articolo 9

Requisiti generali di Onorabilità

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile.
2. Non possono ricoprire cariche negli organi della Fondazione coloro che siano privi dei necessari requisiti di onorabilità, intesi come espressione di idoneità etica, confacenti ad un ente senza scopo di lucro. In particolare, tale previsione si applica a coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 Cod. Civ;
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - I. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori immobiliari e strumenti di pagamento;
 - II. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - III. alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- IV. alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.
3. Le cariche negli organi della Fondazione non possono essere ricoperte neppure da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, con sentenza passata in giudicato, una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo, salvo il caso di estinzione del reato e gli effetti della riabilitazione.
4. I componenti gli organi devono portare immediatamente a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei predetti requisiti di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione. Tali decisioni, ivi comprese quelle riguardanti l'eventuale omessa comunicazione, dovranno essere assunte dal competente organo entro trenta giorni dal momento della conoscenza della circostanza.

Articolo 10

Cause generali di Incompatibilità – Ineleggibilità – Discontinuità nei rapporti con la Fondazione

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi della Fondazione:
- a. il coniuge, i parenti e gli affini, sino al terzo grado incluso, del Direttore e dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b. i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate o partecipate, nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
 - c. coloro che ricoprano cariche pubbliche elettive e non elettive, nonché incarichi direttivi, locali e nazionali, in partiti politici;
 - d. i dipendenti e gli amministratori dei soggetti ed enti ai quali spettino, in base allo Statuto, poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché tutti coloro che sono legati a tali soggetti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato;
 - e. coloro che svolgano funzioni di direzione, ovvero ricoprano cariche negli organi statuari di altre fondazioni di origine bancaria;
 - f. gli amministratori delle organizzazioni di soggetti destinatari degli interventi con le quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, fatti salvi gli interventi per la tutela degli interessi del territorio;
 - g. gli amministratori di enti pubblici o privati con cui la Fondazione abbia in essere rapporti di collaborazione stabile, ad esclusione degli enti o società strumentali, nell'accezione datane dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e dal Protocollo di Intesa;
 - h. coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- i1) coloro che sono membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o del Governo, o che ricoprono la carica di Presidente di Giunte Regionali, Presidente di Provincia, di consigliere o assessore regionale o provinciale, nonché di Sindaco o assessore comunale;
- i2) coloro che ricoprono la carica di Presidente o componente di consigli circoscrizionali, Presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi tra enti locali territoriali, Presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni dei comuni, consigliere di amministrazione o Presidente di aziende speciali e di istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267;
- i3) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;

- i4) coloro che ricoprono un ruolo esecutivo o direttivo di partito politico a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
- i5) coloro che sono membri della magistratura, ordinaria e speciale, intendendosi in quest'ultimo caso sia gli appartenenti ad organi di rilevanza costituzionale che gli appartenenti alla magistratura amministrativa.
2. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui alla presente lettera i).
 3. Non possono essere nominati componenti gli Organi della Fondazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui alla presente lettera i).
 4. I componenti degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.
 5. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.
 6. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere o esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo.
 7. Chiunque abbia ricoperto la carica di componente degli organi della società bancaria conferitaria non può assumere cariche negli organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno sedici mesi dalla cessazione dell'incarico.
 8. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti, che, nei sedici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione, o controllo presso la Fondazione.
 9. Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti, fatta eccezione per il Presidente della Fondazione che presiede il Consiglio Generale di Indirizzo ed il Consiglio di Amministrazione.
 10. Il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo, all'atto dell'accettazione.
 11. La medesima incompatibilità si estende al Direttore.
 12. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, non possono assumere incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
 13. Coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, non possono assumere nuovi incarichi di indirizzo, amministrazione, controllo e direzione nella Fondazione, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.

14. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al d.lgs. n. 153 del 1999 – di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione o nell’Organo di controllo o da Presidente – prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
15. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell’Organo di Amministrazione o nell’Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato. Resta fermo, ricorrendone i presupposti, il maggior periodo di discontinuità previsto dal successivo comma 17.
16. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel Consiglio Generale di Indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
17. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell’ultimo mandato ricoperto.
18. Ai fini di quanto previsto nei commi da 14 a 17 del presente articolo, l’impossibilità di ricoprire incarichi e collaborazioni esterne, nella Fondazione e negli enti e società strumentali, nel periodo successivo alla conclusione del secondo mandato consecutivo negli Organi della Fondazione si applica anche ai componenti degli Organi che abbiano superato la metà del secondo mandato.

Articolo 11

Conflitto di interesse

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di Statuto e deve astenersi dal partecipare a formare deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza si pronuncia come se si trattasse di una causa di sospensione o di decadenza.

Articolo 12

Cause Generali di Sospensione delle Funzioni

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
 - a. la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9;
 - b. l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente art.9, con sentenza non definitiva;
 - c. l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d. l'applicazione di misure cautelari personali.
2. I componenti gli organi devono immediatamente portare a conoscenza dell'organo di appartenenza tutte le situazioni che possano comportare la sospensione. L'organo di

appartenenza competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà assumere, secondo le norme dello Statuto, le decisioni di sospensione.

3. I componenti gli organi possono, inoltre, richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.
4. Ciascun organo definisce, se necessario e non già disciplinato dal presente Statuto, le modalità e la documentazione necessaria sulla cui base provvede a deliberare sulla sospensione.

Articolo 13

Cause generali di Decadenza, Dimissioni

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo Statuto stesso, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza, coloro che, in un qualunque momento, perdano i requisiti previsti dallo Statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ivi contemplate e non provvedano ad eliminarle entro il termine indicato dal regolamento approvato dal Consiglio Generale di Indirizzo.
2. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità che li riguardano. Qualora non vi provveda, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dalla carica con deliberazione dell'organo di appartenenza.

Articolo 13-bis

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli Organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'organo di amministrazione o nell'organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione. Resta fermo, ricorrendone i presupposti, il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lett. d);
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel Consiglio Generale di Indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999:

- a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione. Resta fermo, ricorrendone i presupposti, il maggior periodo di discontinuità previsto dalla successiva lettera d).
 - c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;
 - e) non attribuiscano ai componenti degli Organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.
3. Ai fini di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, l'impossibilità di ricoprire incarichi e collaborazioni esterne negli enti e società strumentali nel periodo successivo alla conclusione del secondo mandato consecutivo negli Organi della Fondazione si applica anche ai componenti degli Organi che abbiano superato la metà del secondo mandato.

Capo II – Il Consiglio Generale di Indirizzo

Articolo 14

Composizione

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo è l'organo di indirizzo della Fondazione. Il Consiglio Generale è composto di 10 (dieci) membri come di seguito designati:
 - a. 2 (due) dal Presidente della Provincia di Savona;
 - b. 2 (due) dal Sindaco del Comune di Savona;
 - c. 3 (tre) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura Riviera di Liguria
 - d. 1 (uno) dal Vescovo della Diocesi di Savona – Noli;
 - e. 2 (due) dal Consiglio Generale di Indirizzo in carica, individuati tra personalità di chiara ed indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della

fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato ed equilibrando il peso delle designazioni degli enti locali nel rispetto del dettato della lettera d) del successivo art. 15.

2. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale di indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
4. Le designazioni dovranno rispondere agli indirizzi di cui al successivo art. 15, assicurando sia, per quanto riguarda quelle degli enti locali, una qualificata presenza del territorio, sia, per quanto riguarda quelle degli altri soggetti designanti ed in particolare del Consiglio Generale d'Indirizzo, l'apporto di persone che assicurino il rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lett. e).
5. Il Consiglio Generale di Indirizzo elegge nel proprio ambito il Vicepresidente del Consiglio stesso.
6. I componenti il Consiglio Generale di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano in alcun modo coloro che li hanno designati ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato. Essi agiscono nell'interesse esclusivo della Fondazione per la realizzazione degli scopi statuari.

Articolo 15

Indirizzi per la Designazione, Requisiti di Professionalità

1. I soggetti cui spetta la designazione dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo debbono attenersi nella scelta ai seguenti criteri:
 - a. i componenti debbono essere scelti con criteri diretti a favorire la rappresentatività degli interessi connessi agli scopi ed ai settori di attività della Fondazione;
 - b. i componenti dichiarati decaduti dalla carica non possono essere designati o nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
 - c. i componenti debbono possedere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e non debbono trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza previste dallo Statuto;
 - d. i componenti il Consiglio Generale di Indirizzo debbono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti agli scopi ed ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e debbono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale o accademico, ovvero debbono avere espletato funzioni direttive presso enti pubblici o privati.
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, il Consiglio Generale di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni del presente articolo, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti dallo Statuto. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali e obiettivi dal Consiglio Generale di Indirizzo medesimo.

Articolo 16

Procedure di Nomina

1. Il Presidente della Fondazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Generale di Indirizzo, ovvero tempestivamente e comunque non oltre 20 (venti) giorni in caso di cessazione dalla carica per causa diversa dalla naturale scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione richiedendo ai soggetti stessi l'indicazione dei nominativi di spettanza.
2. Tali designazioni debbono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
3. Unitamente alla designazione dovrà pervenire alla Fondazione la documentazione relativa riferita a ciascun candidato avente i contenuti di cui ai successivi commi del presente articolo.
4. Il Consiglio Generale di Indirizzo in carica provvederà in un'unica seduta, da tenersi entro trenta giorni dal termine stabilito per il ricevimento delle designazioni, all'esame della documentazione e, in piena autonomia, alla relativa nomina. Contemporaneamente, il Consiglio Generale di Indirizzo in carica, nella medesima seduta, provvederà alla designazione e alla nomina dei componenti di sua spettanza ai sensi del presente Statuto, previa le prescritte verifiche.
5. Qualora uno o più soggetti esterni tenuti alla designazione non vi provvedano entro il termine stabilito e comunque non vi provvedano, su sollecitazione del Presidente della Fondazione, entro la data di spedizione dell'avviso di convocazione del Consiglio Generale di Indirizzo per l'adunanza di nomina del nuovo Consiglio, il relativo potere di designazione spetta al Prefetto di Savona, che vi vorrà provvedere, in via d'urgenza, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della formale comunicazione del Presidente della Fondazione. A tale scopo il Prefetto dovrà operare seguendo i criteri e le procedure di documentazione di cui al presente articolo ed a quello precedente, onde consentire al Consiglio Generale di Indirizzo in carica di completare la formazione del nuovo organo, ivi compresa la verifica dei requisiti dei designati.
6. Al momento della designazione, i soggetti esterni cui questa spetta debbono trasmettere alla Fondazione, oltre alla designazione formale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà debitamente resa nelle forme di Legge, nella quale il soggetto designato dichiara espressamente di avere i requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica previste dallo Statuto. In altra dichiarazione anch'essa allegata alla comunicazione formale della designazione il soggetto designato provvederà a dichiarare espressamente di accettare la designazione stessa e la carica di componente il Consiglio Generale di Indirizzo e dovrà altresì impegnarsi a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera i). A tali dichiarazioni si accompagnerà un "curriculum vitae" dal quale dovrà potersi desumere la sussistenza dei requisiti di professionalità richiesti dal presente Statuto.
7. I componenti designati dal Consiglio Generale di Indirizzo ai sensi del presente Statuto, ricevuta la comunicazione di designazione e nomina da parte del Consiglio stesso, dovranno far pervenire alla Fondazione, entro 15 (quindici) giorni, le medesime dichiarazioni previste per i consiglieri designati da soggetti esterni, insieme con la dichiarazione di accettazione della designazione e della carica, ai fini delle prescritte verifiche, e dell'impegno a non

candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera i).

8. Formato, ai sensi dei precedenti commi, il nuovo organo, il Presidente della Fondazione in carica provvede alla sua convocazione per la prima adunanza per il suo formale insediamento. La prima seduta del Consiglio Generale di Indirizzo sarà presieduta dal Presidente della Fondazione, ovvero, nel caso in cui si debba procedere alla nomina del nuovo Presidente, dal componente di nuova nomina avente la maggiore anzianità di carica, da intendersi come anni consecutivi di presenza quale componente, ovvero a parità di anzianità di carica, per età.
9. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, vi sia l'anticipata cessazione dalla carica di singoli componenti il Consiglio Generale di Indirizzo, i sostituti sono scelti attraverso le medesime modalità, procedure e termini previsti per i componenti interessati alla naturale scadenza del loro mandato.
10. I componenti che vengano designati in sostituzione di Consiglieri cessati prima della naturale scadenza della carica dovranno anch'essi provvedere all'effettuazione delle medesime dichiarazioni relative ai requisiti di onorabilità, all'inesistenza della cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, di accettazione della designazione e della carica, di impegno a non candidarsi, durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione, per l'assunzione di incarichi di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera i), nonché all'invio del "curriculum vitae". La verifica della documentazione e la relativa nomina spettano al Consiglio Generale di Indirizzo in carica.
11. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale di indirizzo, alle nomine di cui al periodo precedente provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 17

Durata in Carica

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo dura in carica 6 (sei) anni a decorrere dalla data di insediamento, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 38 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Il mandato dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo nominati in sostituzione dei componenti anticipatamente cessati dalla carica, termina con la scadenza del Consiglio Generale di Indirizzo di cui sono divenuti parte. I Componenti il Consiglio Generale di Indirizzo possono esercitare consecutivamente al massimo due mandati. Ai fini di tale computo si considerano anche i mandati svolti in Organi della Fondazione diversi dal Consiglio Generale di Indirizzo; due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a 6 (sei) anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
2. Alla scadenza del mandato i componenti permangono in carica fin tanto che non avvenga l'insediamento del nuovo Consiglio Generale di Indirizzo secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Articolo 18

Sospensione e Decadenza

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo dichiara decaduti o sospesi i propri membri che si trovino in una delle condizioni di decadenza o sospensione previste dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Generale di Indirizzo dichiara decaduti o sospesi i membri del Consiglio di Amministrazione e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti in relazione ai quali i suddetti organi non abbiano provveduto a dichiarare la decadenza o la sospensione nei termini previsti dallo Statuto. Rimane comunque salvo l'esercizio del potere sostitutivo da parte dell'Autorità di Vigilanza nei confronti degli organi collegiali che abbiano omesso di dichiarare la sospensione o decadenza dei propri componenti.
3. Il Consiglio Generale di Indirizzo delibera sulla decadenza o sospensione di un proprio componente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esistenza della relativa causa che il componente deve rendere immediatamente al Consiglio Generale di Indirizzo, nella persona del suo Presidente, nonché al Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero, in caso di mancata comunicazione, entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del competente organo della Fondazione dell'esistenza di una causa di decadenza o di sospensione. Nel corso di tale periodo il Consiglio Generale di Indirizzo acquisirà tutta la documentazione ritenuta necessaria, la documentazione inviata dal componente di cui trattasi, la documentazione altrimenti espressamente richiesta da eventuali regolamenti interni.

Articolo 19

Poteri e Competenze

1. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale di Indirizzo, oltre a quanto stabilito dalla Legge, le decisioni concernenti:
 - le modificazioni dello Statuto;
 - lo scioglimento della Fondazione, secondo quanto previsto all'art. 39 del presente Statuto.
 - l'approvazione e la modificazione dei regolamenti interni, salvo dove diversamente disposto.
 - la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché la determinazione dei relativi compensi;
 - la dichiarazione di decadenza e sospensione dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo Statuto ove il Consiglio di Amministrazione non vi provveda tempestivamente;
 - l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la nomina e la revoca, per giusta causa, dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, la determinazione dei relativi compensi; la decadenza e la sospensione degli stessi nei casi previsti dal presente Statuto ove il Collegio stesso non vi provveda tempestivamente;
 - l'accollo alla Fondazione, nei limiti di legge, delle sanzioni amministrative tributarie poste a carico dei componenti gli organi della Fondazione, sentito, per quanto concerne i componenti il Consiglio Generale di Indirizzo, il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la nomina di eventuali commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone

le attribuzioni e le modalità di funzionamento e, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, le eventuali indennità;

- l'approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento ai bisogni del territorio, individuando i settori, tra quelli previsti dallo Statuto, ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili definendo in linea di massima gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi; il Consiglio Generale di Indirizzo provvede altresì a verificare l'attuazione dei programmi pluriennali e dell'attività erogativa disposta dal Consiglio di Amministrazione;
 - la definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei settori rilevanti in cui la Fondazione opererà nell'ambito della prevista programmazione periodica;
 - l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale recante gli obiettivi, gli ambiti progettuali e gli strumenti di intervento della Fondazione;
 - la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
 - la costituzione di società strumentali, nonché l'acquisto o la dismissione di partecipazioni in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;
 - l'approvazione delle operazioni di trasformazione e fusione della Fondazione;
 - la nomina e la revoca del Presidente della Fondazione, scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione;
 - la nomina e la revoca del Vicepresidente del Consiglio Generale di Indirizzo, scelto tra i membri di quest'ultimo Organo;
 - la designazione e la nomina dei membri del Consiglio Generale nei casi previsti dallo Statuto;
 - l'autorizzazione alla stipula, nei limiti di legge e comunque con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, di polizze assicurative a copertura della responsabilità dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - la deliberazione delle indennità da corrispondere ai componenti il Consiglio Generale di Indirizzo e al Presidente della Fondazione, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - l'affidamento dell'incarico di revisione contabile ad apposita società di revisione;
 - la dichiarazione di sospensione o decadenza dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo;
2. Al Consiglio Generale di Indirizzo spetta vigilare sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione, nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto dello Statuto, dei regolamenti e degli indirizzi definiti.

Articolo 20

Funzionamento, Adunanze, Deliberazioni

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Generale di Indirizzo e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal componente con

maggiore anzianità di carica, intendendosi, questa, come anni consecutivi di presenza quale componente, ovvero in caso di parità di anzianità di carica, dal componente più anziano per età.

2. Il Presidente della Fondazione predispone l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Generale di Indirizzo, ne assicura il corretto svolgimento.
3. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, ogni 3 (tre) mesi, nonché ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare all'ordine del giorno, almeno un terzo arrotondato all'unità superiore dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo, ovvero ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione del Consiglio Generale di Indirizzo, la riunione è convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
5. Gli avvisi di convocazione contenenti l'elenco degli argomenti da trattare sono inviati, con strumenti, anche telematici, che ne attestino la ricezione, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione al domicilio comunicato alla Fondazione dai componenti il Consiglio Generale di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione da inviare almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.
7. Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Per la valida costituzione delle adunanze è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, non computandosi quelli sospesi.
9. Salvo quanto espressamente previsto dallo Statuto, il Consiglio Generale di Indirizzo delibera, di norma, a maggioranza dei presenti con diritto al voto. Il Presidente della Fondazione non ha diritto di voto.
10. Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del consigliere più anziano in carica e, a parità di anzianità, del consigliere più anziano di età.
11. Non è ammessa la rappresentanza per delega.
12. Le deliberazioni di cui all'art. 19 lettere f) e q) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri aventi diritto al voto.
13. Le deliberazioni di cui all'art. 19 lettere a) e p) sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio aventi diritto al voto, arrotondata all'unità superiore. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, si procede ad una terza votazione nella quale si intendono validamente adottate le deliberazioni assunte con la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto al voto. La seconda e la terza votazione possono tenersi anche nella stessa seduta della prima.
14. Le deliberazioni di cui all'art. 19, lettera b) sono validamente adottate con la maggioranza di cui all'art. 39 del presente Statuto.
15. Le deliberazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto.
16. Le riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo si tengono, di norma, presso la sede della Fondazione.
17. Il Presidente, con l'assenso dei presenti, chiama ad effettuare la verbalizzazione delle riunioni il Direttore della Fondazione, o se del caso, una persona, anche esterna al Consiglio Generale di Indirizzo. Il verbale viene trascritto su apposito libro e viene firmato dal Presidente che ne cura la conservazione e da colui che è stato, di volta in volta, chiamato a verbalizzare.

Articolo 21

Indennità

1. Ai componenti il Consiglio Generale di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo.
2. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.
3. La misura della medaglia è determinata dal Consiglio Generale di Indirizzo, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, in rapporto di congruità con gli oneri di gestione complessivi ed avuto riguardo alle finalità non lucrative perseguite dalla Fondazione. In ogni caso, gli stessi sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo.

Capo III – Presidente della Fondazione

Articolo 22

Nomina

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo scegliendolo tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione assume la propria funzione non appena nominato.
2. Il Presidente dura in carica sei anni, decorrenti dalla data della nomina, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 38 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
3. Il Presidente può esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'Organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a sei anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
4. Non è consentito istituire la carica di Presidente onorario o emerito.

Articolo 23

Funzioni

1. Il Presidente promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo e al funzionamento generale della struttura organizzativa della Fondazione.
2. Al Presidente spettano altresì compiti di impulso, coordinamento e cura dell'ordinato svolgimento dei lavori degli organi da esso presieduti, nonché di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi organi assunte.
3. Su delega del Consiglio di Amministrazione può deliberare erogazioni e spese entro limiti fissati dal Consiglio medesimo o da un regolamento apposito.
4. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi sede e grado, nonché dinanzi a ogni Autorità Giudicante Ordinaria, speciale, arbitrale, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, arbitri e consulenti tecnici.
5. Il Presidente ha la firma sociale.
6. La rappresentanza legale e il potere di firma spettano, in caso di comprovata sua assenza o impedimento, al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di comprovati assenza o impedimento di entrambi, al Vicepresidente del Consiglio Generale di Indirizzo.
7. Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio Generale di Indirizzo, dove non ha diritto di voto, ed è membro di diritto e presiede il Consiglio di Amministrazione.
8. Il Presidente assume nell'interesse della Fondazione qualsiasi provvedimento egli reputi opportuno ove ricorrano motivi di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile. L'efficacia della delibera d'urgenza adottata dal Presidente è subordinata alla successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.
9. Fermo restando quanto previsto in merito alla rappresentanza legale e al potere di firma, in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, egli è sostituito:

- nella presidenza del Consiglio Generale di Indirizzo, dal Vicepresidente del Consiglio Generale di Indirizzo e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio Generale di Indirizzo presente in Consiglio e avente diritto al voto; l'anzianità è determinata per carica e a fronte di pari anzianità di carica, per età.
- nella presidenza del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione presente in Consiglio e avente diritto al voto; l'anzianità è determinata per carica e a fronte di pari anzianità di carica, per età.

Articolo 24

Sospensione Decadenza e Revoca

1. Al Presidente, quale componente il Consiglio di Amministrazione, si applicano le cause di sospensione e decadenza previste dallo Statuto per i componenti tale Organo.
2. Il Presidente ai fini di cui all'art. 13 comma 2 dello Statuto, ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ai componenti il Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti delle cause, anche sopravvenute, di decadenza, sospensione e incompatibilità che lo riguardano.
3. La sospensione e la decadenza del Presidente della Fondazione sono decise dal Consiglio di Amministrazione. La revoca del Presidente della Fondazione è decisa dal Consiglio Generale di Indirizzo. La decadenza o revoca da Presidente della Fondazione comporta la decadenza e revoca del Presidente anche dal Consiglio di Amministrazione di cui è parte.
4. In caso di sospensione si fa riferimento a quanto previsto in Statuto per lo svolgimento temporaneo delle funzioni in caso di impedimento o assenza del Presidente.
5. Nell'ipotesi in cui si verifichi un caso di decadenza o revoca del Presidente della Fondazione, immediatamente dopo la delibera che ne ha deciso la decadenza o la revoca, colui che ha la rappresentanza legale della Fondazione in caso di impedimento o assenza del Presidente, tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dall'adunanza che ha deliberato la decadenza, provvede ad inviare l'avviso di convocazione della riunione del Consiglio Generale di Indirizzo con all'ordine del giorno la ricostituzione numerica del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Presidente.

Articolo 25

Indennità

1. Al Presidente spetta un compenso annuo nella misura determinata dal Consiglio Generale di Indirizzo, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, tenendo conto dell'attività svolta, in rapporto di congruità con gli oneri di gestione complessivi ed avuto riguardo alle finalità non lucrative perseguite dalla Fondazione. Al Presidente spetta inoltre una medaglia di presenza pari a quelle previste per i componenti il Consiglio Generale di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione in occasione delle rispettive riunioni. Non possono essere cumulate più medaglie nella stessa giornata. Se nella medesima giornata si sono tenuti sia il Consiglio Generale di Indirizzo, sia il Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente la medaglia di maggior valore.
2. In ogni caso, il compenso annuo e le altre indennità devono essere determinati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa.
3. La partecipazione ad eventuali commissioni interne non fa maturare per il Presidente della Fondazione alcuna indennità.

Capo IV – Consiglio di Amministrazione

Articolo 26

Composizione, Nomina, Durata in Carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) Consiglieri, ivi compreso il Presidente della Fondazione, che ne è membro di diritto e che lo presiede. Il Presidente della Fondazione ha diritto di voto in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono far parte del Consiglio Generale di Indirizzo né possono fare parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Il Consiglio di Amministrazione sceglie al proprio interno il Vicepresidente.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo. Alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale di Indirizzo provvede attraverso una specifica procedura di tipo selettivo, avuto riguardo ai requisiti richiesti dallo Statuto, accertati mediante comparazione di documentazione ritenuta idonea dal Consiglio Generale di Indirizzo.
5. Fermo restando quanto previsto per il Presidente dall'art. 22, comma 2, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della nomina, e restano in carica fino al termine previsto dall'articolo 38 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.
6. Fermo restando quanto specificamente previsto per il Presidente dall'art. 22, comma 3, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. Ai fini di tale computo si considerano anche i mandati svolti in Organi della Fondazione diversi dal Consiglio di Amministrazione; due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
7. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale di Indirizzo al fine di provvedere alla nomina del nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con la scadenza del Consiglio stesso di cui è divenuto parte.

Articolo 27

Requisiti di Professionalità

1. I componenti il Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso di appropriate conoscenze nel campo gestionale e finanziario, funzionalmente all'attività della Fondazione, e debbono avere maturato una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione, in campo imprenditoriale, ovvero debbono aver espletato funzioni di alta direzione presso enti pubblici o privati per almeno un triennio.

Articolo 28

Sospensione e Decadenza

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di sospensione e decadenza previste dal presente Statuto per i componenti gli organi della Fondazione.
2. La competenza a pronunciarsi sulla sospensione e decadenza è del Consiglio di Amministrazione che deve provvedervi entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del componente al Consiglio di Amministrazione stesso, nella persona del suo Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'esistenza di una causa di sospensione e decadenza, ovvero dall'avvenuta conoscenza da parte dell'organo della Fondazione dell'esistenza delle suddette cause. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda di conseguenza, la competenza spetta al Consiglio Generale di Indirizzo. Nel corso dei trenta giorni per la decisione, il Consiglio di Amministrazione acquisirà tutta la documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria, la documentazione inviata dal componente di cui trattasi, la documentazione espressamente richiesta da un eventuale regolamento interno.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono, altresì, in conseguenza della deliberazione, da parte del Consiglio Generale di Indirizzo, dell'azione di responsabilità promossa nei loro confronti.
4. I componenti il Consiglio di Amministrazione hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause, anche sopravvenute, di decadenza, sospensione, incompatibilità che li riguardano. In caso contrario la Fondazione potrà richiedere il risarcimento di ogni danno patito a causa di tale mancata comunicazione.

Articolo 29

Poteri e Competenze

1. Competono al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione esclusi quelli espressamente riservati dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi della Fondazione.

Il Consiglio provvede, in particolare, a:

- dichiarare decaduti o sospendere i propri componenti;
- definire i programmi operativi delle attività istituzionali, nell'ambito di quanto stabilito nel documento pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché esercitare attività di proposta e di impulso ai fini delle decisioni del Consiglio Generale di Indirizzo;
- nominare, revocare, determinare il compenso, dichiarare la decadenza o la sospensione del Direttore;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
- predisporre il documento programmatico previsionale annuale e il relativo bilancio preventivo annuale;
- effettuare la gestione esecutiva dei deliberati dell'organo di indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
- definire il regolamento interno degli uffici e le norme relative all'organico e al trattamento del personale;
- assumere il personale dipendente e gestire tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
- promuovere azioni dinanzi agli organi giurisdizionali e resistere nelle stesse, nonché deliberare su arbitrati e transazioni;
- formulare proposte al Consiglio Generale di Indirizzo in ordine:
 - alle modifiche statutarie;
 - all'approvazione e alle modifiche dei regolamenti interni;
 - ai programmi di intervento della Fondazione;
 - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;

- costituzione di società strumentali;
 - alla periodica individuazione dei settori rilevanti.
 - designare e nominare amministratori e sindaci in società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
 - definire gli indirizzi e le direttive generali per l'esercizio dei diritti sociali derivanti dalla partecipazione in società non esercenti attività strumentali;
 - definire gli indirizzi in merito alle società partecipate esercenti attività strumentali nel quadro delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti definite dal Consiglio Generale di Indirizzo ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera m) dello Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti specifici poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare il Consiglio di Amministrazione secondo modalità da questo fissate in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.
 3. Il Consiglio di Amministrazione è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo, senza diritto di voto, al fine di prestare la necessaria collaborazione soprattutto nella definizione dei programmi di attività.

Articolo 30

Funzionamento, Adunanze e Deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni mese, presso la sede della Fondazione, o altrove in Italia, previa convocazione da parte del Presidente della Fondazione o del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere spedito ai componenti il Consiglio d'Amministrazione e ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima della riunione a mezzo di strumenti, anche telematici, che permettano di dare prova dell'avvenuta ricezione presso il domicilio che i componenti hanno comunicato alla Fondazione.
2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in videoconferenza o, nell'impossibilità, in conferenza telefonica, a condizione che tutti gli amministratori possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di visionare i documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione, in numero non inferiore a 2 (due), ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti, possono chiedere la convocazione in via straordinaria del Consiglio di Amministrazione indicando gli argomenti sui quali la riunione è convocata.
4. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con la spedizione dell'avviso almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione a mezzo di strumenti, anche telematici, che permettano di dare prova dell'avvenuta ricezione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto, con esclusione dei consiglieri sospesi a norma di Statuto.
6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal Consigliere più anziano per anni consecutivi di carica, ovvero a parità di carica, dal consigliere più anziano per età.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
8. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente della Fondazione, ovvero di chi presiede la seduta a norma di Statuto, salvo che si tratti di votazione a scrutinio segreto.
9. Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità di voti l'esito della votazione si intenderà negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione. Le votazioni a scrutinio segreto non possono svolgersi qualora l'adunanza sia tenuta ai sensi del comma 2.
10. Il Presidente, con l'assenso dei presenti, chiama ad effettuare la verbalizzazione delle riunioni il Direttore della Fondazione, o se del caso, una persona, anche esterna al Consiglio di Amministrazione. Il verbale viene trascritto su apposito libro e viene firmato dal Presidente, che ne cura la conservazione, e da colui che è stato, di volta in volta, chiamato a verbalizzare.
11. Nelle riunioni di Consiglio di Amministrazione non è ammesso il voto per delega.

Articolo 31

Indennità

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione del Presidente per il quale lo Statuto detta una disciplina apposita, spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza.
2. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio Generale di Indirizzo, previo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, in rapporto di congruità con gli oneri di gestione complessivi ed avuto riguardo alle finalità non lucrative perseguite dalla Fondazione. In ogni caso, i compensi e le altre indennità sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Capo V – Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 32

Composizione, Nomina, Durata, Funzioni, Decadenza e Sospensione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della Fondazione ed è composto di tre membri nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo. I componenti il Collegio devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88;
 - devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dallo Statuto;
 - non debbono trovarsi in situazioni di decadenza o incompatibilità previste dallo Statuto o dalla Legge.
2. Il Collegio rimane in carica per 4 (quattro) anni dal momento della nomina, e resta in carica fino al termine previsto dall'articolo 38 per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta. Ai fini di tale computo si considerano anche i mandati svolti in Organi della Fondazione diversi dal Collegio dei Revisori dei Conti; due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a quattro anni, dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
3. I componenti il Collegio non possono far parte di altri organi della Fondazione.
4. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è direttamente nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo.
5. Il Presidente del Collegio una volta comunicata l'accettazione della carica da parte di tutti i componenti il Collegio, deve provvedere a convocare senza indugio la prima riunione al fine dell'insediamento dell'organo.
6. Il Collegio si riunisce di regola ogni tre mesi, su convocazione del Presidente del Collegio stesso applicandosi per quanto concerne le modalità e i termini di convocazione quanto previsto dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha le attribuzioni e i poteri stabiliti dagli artt. 2403, 2403 bis, 2404, 2405 e 2407 del Codice Civile, compreso il controllo contabile, in quanto applicabili, oltre alle prerogative, funzioni e poteri ad esso attribuiti dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
8. Il Collegio provvede direttamente alla verifica per i propri componenti della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di sospensione e di decadenza ed all'assunzione entro trenta giorni dall'accertamento dei conseguenti provvedimenti oppure alla dichiarazione di insussistenza dei requisiti, della sussistenza dell'incompatibilità, ovvero della causa di sospensione o di decadenza. Ove ciò non avvenga nel termine stabilito il Consiglio Generale di Indirizzo provvede in sua vece.
9. Alla sostituzione dei componenti il Collegio dei Revisori eventualmente cessati dalla carica per qualsiasi ragione provvede il Consiglio Generale di Indirizzo.
10. I componenti nominati in sostituzione di componenti cessati restano in carica per la durata residua della carica dei componenti sostituiti.

11. I componenti il Collegio dei Revisori debbono dare immediatamente comunicazione al Presidente del Collegio e al Presidente della Fondazione delle cause di decadenza, sospensione o incompatibilità sopravvenute, salvi i danni a favore della Fondazione in caso contrario.
12. In caso di cessazione per qualsivoglia ragione del Presidente del Collegio, la sua funzione viene esercitata temporaneamente dal più anziano in ordine di carica, ovvero di età in caso di parità di anzianità di carica. Il Consiglio Generale di Indirizzo in caso di cessazione del Presidente del Collegio dei Revisori, con la delibera di sua sostituzione provvede anche alla nomina del nuovo Presidente del Collegio stesso.
13. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti debbono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo e ove manchino per più di tre volte consecutive senza giustificato motivo vengono dichiarati decaduti dalla carica con il procedimento previsto dallo Statuto.
14. I verbali, gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

Articolo 33

Indennità

1. Ai Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza.
2. La misura dell'indennità è determinata dal Consiglio Generale di Indirizzo, in rapporto di congruità con gli oneri di gestione complessivi ed avuto riguardo alle finalità non lucrative perseguite dalla Fondazione. In ogni caso, i compensi e le altre indennità sono commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'Intesa.
3. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

Capo VI – Direttore

Articolo 34

Nomina, Funzioni, Sospensione, Decadenza

1. Il Direttore è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne adempie temporaneamente le funzioni altra persona all'uopo incaricata dal Consiglio di Amministrazione. A tale persona si estendono le medesime ipotesi di incompatibilità previste per il Direttore.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione nonché alle riunioni delle eventuali commissioni consultive e propositive che prevedano espressamente la sua presenza. Il Direttore non ha diritto di voto.
4. Il Direttore è responsabile della tenuta e aggiornamento dei libri e delle scritture contabili e ne cura la conservazione.
5. Il Direttore provvede ad istruire gli atti per i quali abbia avuto indicazione o delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale di Indirizzo sottoscrivendo gli atti conseguenti e necessari.
6. Il Direttore deve essere scelto tra persone di elevata qualificazione professionale con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo, con esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in posizioni di alta responsabilità presso enti pubblici o privati.
7. Il Direttore deve avere gli stessi requisiti di onorabilità previsti per i componenti gli organi della Fondazione e non deve trovarsi in alcuna delle relative situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza.
8. Ove dovesse insorgere una causa di decadenza o sospensione il Direttore dovrà immediatamente darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella persona del suo Presidente. Ove ciò non avvenga il Direttore decade automaticamente. Competente a deliberare sui casi di decadenza o sospensione è il Consiglio di Amministrazione. Ove questo non vi provveda entro 30 giorni, la competenza spetta al Consiglio Generale di Indirizzo.
9. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina la durata dell'incarico ed il compenso e che può deliberarne la revoca.
10. La funzione di Direttore è incompatibile con incarichi esterni il cui svolgimento sia ostativo al corretto espletamento della funzione di Direttore in base a motivazione verificabile.

Capo VII – Disposizioni Comuni

Articolo 35

Verifica dei Requisiti e delle Cause d'Impedimento

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, i requisiti di onorabilità e professionalità nonché le cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione e incompatibilità sono autonomamente valutati dall'organo di appartenenza o, per il Direttore, dal Consiglio di Amministrazione.
2. Le cause di incompatibilità sopravvenute, accertate con delibera dell'organo di appartenenza, se non eliminate entro trenta giorni dalla data di tale delibera, divengono cause di decadenza.

Articolo 36

Proroga degli Organi

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, gli organi della Fondazione cessati dalla carica esercitano in ogni caso le rispettive funzioni nella pienezza delle loro attribuzioni sino all'insediamento dei rispettivi nuovi organi.

Titolo III – Bilancio e Scritture contabili

Articolo 37

Esercizio finanziario, Scritture contabili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione si deve attenere in tutto a quanto disposto al riguardo dall'art.9 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché a quanto stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi del comma 5 delle disposizioni da ultimo richiamate.
3. La Fondazione, in particolare:
 - a. deve tenere i seguenti libri e scritture contabili secondo le norme vigenti in quanto applicabili:
 1. libro giornale;
 2. libro degli inventari;
 3. libro verbali delle adunanze del Consiglio Generale di Indirizzo;
 4. libro verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
 5. libro verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b. deve provvedere entro il mese di ottobre di ciascun anno, a valere per l'esercizio successivo, ad adottare un "documento programmatico previsionale" dell'attività relativa all'esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni dall'adozione all'Autorità di Vigilanza. Nel documento sono indicati gli impieghi del patrimonio indirizzati al perseguimento delle finalità istituzionali ed in particolare allo sviluppo del territorio.

Articolo 38

Bilancio

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo approva entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Bilancio annuale e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione e depositati almeno trenta giorni prima dell'approvazione, presso la sede della Fondazione ed inviati nel medesimo termine al Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve redigere apposita relazione da depositarsi entro i successivi 15 giorni presso la sede della Fondazione e riferirne al Consiglio Generale di Indirizzo ai sensi dell'art. 2429 Cod. Civ.
2. Il Bilancio si compone dello Stato Patrimoniale del Conto Economico, della Nota Integrativa e del rendiconto finanziario. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli scopi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
3. Nella redazione del Bilancio il Consiglio di Amministrazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di Legge.
4. In particolare, il Bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività della Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
5. Nel bilancio viene data separata e specifica indicazione degli impieghi effettuati, evidenziandone la relativa redditività.
6. Entro 15 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale d'esercizio da parte del Consiglio Generale d'Indirizzo, il Bilancio stesso, le relazioni che lo accompagnano e la relativa delibera d'approvazione devono essere trasmessi all'Autorità di Vigilanza. Ferme restando le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in merito ai bilanci ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.153, il Consiglio Generale d'Indirizzo delibera le forme ritenute più opportune per rendere pubblici i risultati dei bilanci annuali a fini di trasparenza delle gestioni.

Titolo IV – Norme finali e transitorie

Articolo 39

Scioglimento e Liquidazione della Fondazione

1. La Fondazione si può sciogliere su delibera assunta dal Consiglio Generale di Indirizzo con la maggioranza dei due terzi arrotondata all'unità superiore dei componenti aventi diritto al voto quando siano stati raggiunti gli scopi statuari, ovvero vi sia l'impossibilità di perseguire gli scopi stessi. Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera, questa dovrà essere trasmessa alla competente Autorità di Vigilanza per l'emissione del necessario decreto di liquidazione ai sensi dell'art.11 comma 7, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, limitandosi la Fondazione, nelle more del provvedimento, alle incombenze amministrative, contabili e fiscali imposte dalle Autorità o di legge.
2. Resta fermo quanto stabilito all'art.11 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, in base al quale l'Autorità di Vigilanza, sentito il Consiglio Generale d'Indirizzo della Fondazione, può comunque in ogni caso disporre provvedimenti straordinari in ordine all'amministrazione e, in particolari casi previsti dal citato art.11, comma 7, alla liquidazione della Fondazione.

3. In caso di scioglimento e di liquidazione della Fondazione, con la medesima delibera del Consiglio Generale d'Indirizzo si potrà disporre che l'eventuale residuo netto del patrimonio sia destinato a fondazioni, che perseguano scopi statuari uguali o analoghi a quelli della Fondazione, e che assicurino sia la continuità degli interventi già avviati, sia la continuità degli interventi sul territorio di attività della Fondazione, nonché la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo ai settori rilevanti di attività della Fondazione stessa di cui all'art.4, comma 2 del presente Statuto.

Articolo 40

Disposizioni transitorie

1. Il presente Statuto, come pure le successive modifiche ed integrazioni, entrano in vigore dalla data della loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. La Fondazione assicura di dare adeguata pubblicità allo Statuto, attraverso le forme ed i mezzi ritenuti più idonei. Lo Statuto è altresì disponibile sul sito internet della Fondazione.
3. La modifica dell'art. 17, comma 1, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Consiglio Generale di Indirizzo, si applica al mandato in corso dell'Organo stesso che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
4. La modifica dell'art. 22, comma 2, del presente Statuto, concernente la durata del mandato del Presidente, si applica al mandato in corso del Presidente che non ha raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza.
5. Per la disciplina degli incarichi e dei rapporti di collaborazione di cui agli articoli 10, commi da 12 a 17, e 13-bis dello Statuto, in corso alla data di sottoscrizione dell'Addendum, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, dello stesso Addendum.

Articolo 41

Norma di Chiusura

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano e applicano le norme di Legge.